

al contempo fornitore di un servizi pubblicamente accessibili o di reti comunicazione elettronica, ma che non è stato designato come operatore detentore di un significativo potere di mercato, l'obbligo di applicare le condizioni, stabilite ex ante da tale autorità, che disciplinano le regole di accesso all'infrastruttura fisica dell'operatore in questione, comprese le norme e le procedure per la conclusione dei contratti nonché le tariffe di accesso applicabili, indipendentemente dall'esistenza di una controversia relativa all'accesso all'infrastruttura fisica di tale operatore e dall'esistenza di una concorrenza effettiva sul mercato.

⁽¹⁾ GU 2002, L 108, pag. 7.

⁽²⁾ GU 2014, L 155, pag. 1.

⁽³⁾ GU 2018, L 321, pag. 36.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 21 aprile 2021 — Szeł Krajowej Administracji Skarbowej / O. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty rappresentato da O S.A.

(Causa C-250/21)

(2021/C 289/36)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Parte ricorrente: Szeł Krajowej Administracji Skarbowej

Parte resistente: O. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty rappresentato da O S.A.

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾ (GU 2006, L 347, pag. 1, come modificata) debba essere interpretato nel senso che l'esenzione prevista da tale disposizione in relazione alle operazioni di concessione di crediti, di negoziazione di crediti o di gestione di crediti si applica anche al contratto di sub — partecipazione descritto nel procedimento principale.

⁽¹⁾ GU 2006, L 347, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgerichts Hamburg (Germania) il 22 aprile 2021 — TUIfly GmbH / FI, RE

(Causa C-253/21)

(2021/C 289/37)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: TUIfly GmbH

Convenuto: FI, RE

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto iii, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) 261/2004 ⁽¹⁾ debbano essere interpretati nel senso che sussiste un annullamento di un volo qualora il volo atterri in un altro aeroporto di arrivo, non previsto nella prenotazione, che non si trovi nella stessa città, nello stesso agglomerato o nella